



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

VISTI gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

VISTO l'articolo 7bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010);

VISTA la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2020)»

VISTI in particolare i commi 437 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, ai sensi dei quali, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è istituito il «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», la cui ultima annualità di finanziamento è stabilita nel 2033;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare»;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 474 del 27 ottobre 2020 e successive modifiche e integrazioni con il quale, ai sensi del comma 439 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019 è stata istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile l'Alta Commissione per provvedere all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 438, della legge n. 160 del 2019 e all'esito, predisporre, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al citato comma 438, un apposito elenco contenente

le proposte ammissibili a finanziamento, da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

VISTO il Decreto Direttoriale n. 15870 del 17 novembre 2020 con il quale sono state indicate le modalità e tempi di presentazione delle Proposte;

VISTA l'istruttoria svolta dall'Alta Commissione sulle proposte pervenute risultante dagli atti della stessa e, da ultimo, l'elenco delle proposte ammissibili a finanziamento e di quelle non ammissibili trasmesso in data 26 luglio 2021, prot. 9007, alla conclusione dei lavori relativi alla 1° Fase;

PRESO ATTO che le istanze pervenute nei termini sono state n. 290;

PRESO ATTO che sono state considerate ammissibili n. 271 proposte per complessivi € 4.266.644.470,29 di cui:

- n. 263 proposte ai sensi dell'art. 4 per complessivi € 3.611.336.511,29;
- n. 8 proposte ai sensi dell'art. 14 (c.d. Pilota) per complessivi € 655.307.959,00.

PRESO ATTO, di conseguenza, che sono state considerate non ammissibili n. 19 proposte;

CONSIDERATO che il Programma può essere approvato fino al completo assorbimento delle risorse disponibili;

VISTO il comma 1 dell'articolo 5 del Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 che prevede che la dotazione finanziaria complessiva per l'attuazione del Programma è costituita da:

- 853,81 milioni di euro stanziati dall'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2019, n. 160 per il Programma di cui al presente decreto, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033;
- eventuali residui di stanziamento per l'annualità 2019 relativi al "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari", di cui all'articolo 1, comma 95, della legge del 30 dicembre 2018, n.145;
- eventuali ulteriori risorse, anche di fonte comunitaria.

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 – comma 1037 e seguenti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, da cui sono assegnate le risorse da utilizzare entro l'annualità 2026;

VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTA la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021 di approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito anche "PNRR" o "Piano") nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla GURI n. 229 del 24 settembre 2021) di assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR, nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026;

PRESO ATTO che i residui di stanziamento per l'annualità 2019 relativi al "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari", di cui all'articolo 1, comma 95, della legge del 30 dicembre 2018, n.145, sono pari a € 9.011.146,00;

PRESO ATTO che le risorse dell'annualità 2020, pari a € 12.182.203,00, di cui al finanziamento iniziale, non sono ricomprese nella cifra di € 2.800.000.000,00 relativa alle annualità 2021-2026 per l'attuazione degli interventi del Programma innovativo per la qualità dell'abitare nell'ambito del PNRR, di cui al precedente "visto";

PRESO ATTO, pertanto, che il totale complessivo delle risorse disponibili per il Programma è pari ad € 2.821.193.349,00;

VISTO il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" e, in particolare, l'art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni – che costituisce la base giuridica per l'attuazione delle procedure;

CONSIDERATO che le proposte pervenute sono finanziabili ai sensi delle disposizioni emanate per l'attuazione del PNRR e con le relative risorse stanziare;

CONSIDERATO che l'utilizzo dei fondi PNRR è condizionato al rispetto di limiti temporali e di gestione diversi da quelli inizialmente previsti e, segnatamente, molto più stringenti;

VISTE le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC redatte dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, approvate nella Adunanza generale del 29 luglio 2021;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea del 12.2.2021-C(2021) n. 1054 - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (c.d. DNSH) a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

PRESO ATTO che il rispetto di tale principio era già insito nella legge istitutiva del Programma, destinato, infatti, a incrementare il patrimonio all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City) e che il comma 4 dell'articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 prevede che le proposte devono avere carattere di significatività e connotarsi per la presenza di soluzioni ecosostenibili, di elementi di infrastrutture verdi, di Nature Based Solutions, di de-impermeabilizzazione e potenziamento ecosistemico delle aree, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché prevedere soluzioni di bioarchitettura atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici per la sicurezza sismica, appositi spazi per la gestione della raccolta dei rifiuti, il riciclo dell'acqua;

PRESO ATTO, altresì, che nell'attribuzione dei punteggi per la valutazione delle proposte ammissibili l'Alta Commissione ha tenuto conto anche del rispetto del principio cd DNSH, come si evince dai criteri recati dall'articolo 8 del richiamato Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto previsto dal PNRR, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 2 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n.108 alle regioni del Mezzogiorno deve essere riservata una quota pari al 40% degli stanziamenti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 438 lett. b) della legge 30 dicembre 2019, n. 160 è assicurato il finanziamento di almeno una proposta per Regione;

CONSIDERATO che il Decreto Interministeriale del 16 settembre 2020 n. 395 aveva previsto l'accantonamento dello 0,5% della dotazione finanziaria di cui all'articolo 5, comprensivo anche di ulteriori risorse di fonte comunitaria, per le attività indicate all'articolo 12 dello stesso decreto, relative, tra l'altro, al monitoraggio e all'assistenza tecnica per il supporto alle amministrazioni locali, al fine della diffusione e divulgazione delle *best practises*;

CONSIDERATO che le attività di monitoraggio del PNRR sono finanziate da specifiche disposizioni per l'attuazione del Piano stesso, con l'assegnazione delle relative risorse;

CONSIDERATO opportuno, quindi, rideterminare la quantificazione dei costi relativi alle attività di supporto e assistenza tecnica, limitandola a quella necessaria per la parte di attuazione del presente Programma di competenza della direzione generale e dell'Alta Commissione;

RITENUTO di stabilire la percentuale suddetta nello 0,2 % delle risorse nazionali allo stato assegnate al Programma, pari a complessivi euro 498.193.349,00, derivanti dalla somma dei 477 milioni di risorse nazionali di cui al decreto MEF del 6 agosto 2021 sopracitato, oltre ai residui correnti dell'esercizio 2021, comunque nell'ambito delle risorse disponibili;

PRESO ATTO, pertanto, che dalla applicazione di detta percentuale le risorse destinate alle attività di supporto e assistenza tecnica di competenza della Direzione generale e dell'Alta Commissione per l'attuazione del Programma è pari ad Euro 996.386,70;

PRESO ATTO, di conseguenza, che per lo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione delle risorse ai beneficiari contenuti nell'elenco trasmesso dell'Alta Commissione è disponibile la somma di euro 2.820.196.962,30;

TENUTO CONTO del valore di ciascuna proposta, per cui sono finanziabili n. 159 Proposte (di cui n. 8 Progetti Pilota) per un importo complessivo di € 2.820.007.519,85;

PRESO ATTO che residua una cifra pari a 189.442,45 euro, non utilmente utilizzabile allo stato per il finanziamento di una ulteriore proposta;

CONSIDERATO che l'apporto finanziario dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui ai precedenti "visto" impone una capacità di spesa delle risorse assegnate entro il **31 marzo 2026** e che, pertanto, dovranno essere redatti nuovi cronoprogrammi degli interventi ammessi a finanziamento in linea con la tempistica recata dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi;

CONSIDERATO, altresì, che alla data del 31 marzo 2026 gli interventi ammessi a finanziamento con il presente decreto dovranno essere collaudati e rendicontati, pena la perdita del finanziamento assegnato, e che la Direzione Generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, riqualificazione urbana e interventi speciali è autorizzata a mettere in atto le necessarie attività propulsive finalizzate all'accelerazione dell'avvio degli interventi proposti;

CONSIDERATO che, come previsto dall'articolo 9 del decreto interministeriale in narrativa, è necessario procedere all'approvazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare con l'individuazione delle proposte ammesse a finanziamento;

PRESO ATTO dell'informativa resa nella seduta della Conferenza Unificata del 7 ottobre 2021;

DECRETA

ARTICOLO 1

(Proposte ammesse)

1. Sono approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte (Codice identificativo e CUP), valutate positivamente dall'Alta Commissione, presentate rispettivamente ai sensi degli articoli 4 e 14 del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2020 n. 395, nonché la somma attribuita a ciascun beneficiario, per un ammontare complessivo di € 2.820.007.519,85. Gli elenchi sono redatti tenendo conto della riserva del 40% delle risorse per le Regioni del Mezzogiorno e dell'obbligo di finanziamento di almeno una proposta per ciascuna Regione.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante ("ALLEGATO 1-Progetti ordinari" e "ALLEGATO 2 - Progetti pilota ad alto rendimento").
3. L'allegato 1A fornisce evidenza della riserva prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 16 settembre 2020 n. 395 e dall'articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2019, n. 160 (dell'obbligo di finanziamento di almeno una proposta per ciascuna Regione).
4. L'allegato 1B fornisce evidenza della riserva del 40% per le Regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6bis, della legge 108 del 29 luglio 2021, di conversione del decreto-legge del 31 maggio 2021 n. 77.

ARTICOLO 2

(Proposte ammissibili)

1. Le proposte presentate e ritenute ammissibili dall'Alta commissione, per le quali la dotazione finanziaria non è attualmente sufficiente, sono indicate nell'elenco (ALLEGATO 3) e potranno essere ammesse a finanziamento in base all'eventuale scorrimento della graduatoria ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del presente decreto ovvero a seguito della attribuzione di ulteriori risorse destinate al Programma.
2. Le risorse residue allo stato disponibili, non sufficienti per finanziare ulteriori proposte, sono pari ad euro 189.442,45 euro.

ARTICOLO 3

(Proposte escluse)

Le proposte presentate e ritenute non ammissibili dall'Alta Commissione sono indicate nell'elenco (ALLEGATO 4).

ARTICOLO 4
(Accettazione del finanziamento)

1. In considerazione dei termini recati dal PNRR, per cui la conclusione degli interventi deve avvenire entro il 31/03/2026, gli enti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 1 – Proposte ammesse, devono trasmettere il cronoprogramma rimodulato compatibilmente con la data suddetta e indicare i dati relativi al numero delle unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione) e la superficie di spazi pubblici interessati, utilizzando il modello (ALLEGATO 5), nonché fornire esplicita conferma della volontà di accedere al finanziamento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. In caso non pervenga la conferma prevista al comma 1 del presente articolo, relativa all'accettazione dei nuovi termini recati dal PNRR per la conclusione degli interventi, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
3. Al fine di acquisire una riserva di proposte immediatamente utilizzabili in caso di scorrimento della graduatoria secondo quanto indicato al precedente comma, gli enti inseriti nell'elenco di cui all'art. 2 – Proposte ammissibili forniscono le analoghe informazioni e dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo utilizzando il modello (ALLEGATO 5 bis), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
4. Alla scadenza del termine di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è convocata l'Alta Commissione che, prendendo atto delle dichiarazioni fornite, delle eventuali rinunce e dell'eventuale necessità di scorrere la graduatoria, fornirà il nulla osta definitivo al finanziamento.

ARTICOLO 5
(Gestione del finanziamento)

1. Con successivo decreto ministeriale si provvederà a definire le modalità di anticipazione e gestione del finanziamento, le modalità di rendicontazione nonché le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi agli interventi finanziati dal Programma, ivi comprese le anticipazioni spettanti e le modalità e i tempi di erogazione delle stesse sulla base dei decreti attuativi previsti dal comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Con il decreto di cui al comma 1 verrà approvato lo schema di Convenzione da stipularsi con i soggetti beneficiari.
3. Le risorse destinate alle attività di supporto e assistenza tecnica di competenza della Direzione generale e dell'Alta Commissione per l'attuazione del Programma sono pari ad Euro 996.386,70.

ARTICOLO 6
(Entrata in vigore)

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo ed è pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'art.32 comma 1 della legge n. 69/2009.

IL MINISTRO
Prof. Enrico Giovannini